

“

”

– P.E.C.:

, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante p.t., , nato a il (C.F.:) ed ivi residente alla Via

resistente contumace

Il Tribunale,

udito il giudice relatore;

OSSERVA

adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere ed ottenere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società “

Deduceva la ricorrente:

- a) che con sentenza n. 2394 del 07.07.2022 rilasciata in formula esecutiva il 22.07.2022 la Corte di Appello Napoli -Sezione lavoro- tra l'altro condannava la al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di €. 27.416,23, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- b) che veniva notificato alla precetto di pagamento il 19.09.2024 per la somma complessiva di €.38.235,37;
- d) che, pertanto, la era debitrice nei confronti dell'istante della somma complessiva di €.38.235,37.

Ritenendo sussistere tanto il presupposto soggettivo, quanto quello oggettivo, concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Interveniva nel procedimento unitario .

A sua volta deduceva:

- a) che era creditrice del

IN SIGLA



della somma di € 69.048,75=, oltre interessi legali e spese successive;

b) che detto credito, relativo al mancato pagamento di differenze retributive per un rapporto di lavoro nonché del TFR, oltre interessi e rivalutazione, risultava dalla sentenza n. 796/2023 pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Lavoro del 17.04.2023, pubblicata in pari data e passata in giudicato (all. 1);

c) che in data 11 settembre 2024, in forza del succitato titolo esecutivo ex art. 475 c.p.c., veniva vanamente intimato al Consorzio debitore atto di precetto per € 76.471,76, notificato in data 19 settembre 2024 unitamente alla predetta sentenza passata in giudicato (all. 2);

d) che, conseguentemente, in virtù del cennato titolo e dell'intimato atto di precetto, in data 28 ottobre 2024 veniva richiesto nei confronti della resistente pignoramento mobiliare, con esito "MANCATO" a causa della persistente chiusura del luogo di ubicazione della sede legale (all. 3).

Pertanto, ritenendo parimenti sussistere i requisiti di legge, si associava alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'intimata.

Ciò premesso, si osserva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40, co. 6 e 7, CCII (cfr. certificato di avvenuta notifica depositato in atti in data 29.1.2025).

Ed invero - stante l'esito negativo della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al G.D., tentata a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC) ai sensi dell'art. 40 comma 6, CCII, per causa imputabile alla destinataria – la stessa è stata eseguita dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII, mediante inserimento degli atti nell'area Web del portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero della Giustizia, senza accesso ivi da parte della resistente nei tre giorni previsti dalla legge

Nonostante tale rituale notifica, la resistente è rimasta contumace.

Il Tribunale evidenzia, poi, come sia stata correttamente radicata la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCII, in quanto la sede della società cooperativa è sita in _____ ossia nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sussiste altresì la legittimazione delle parti istanti fondata ai sensi dell'art. 37 c. 2 CCII su titolo giudiziali

Nel merito, tuttavia, il ricorso deve essere respinto per le causali di cui in motivazione.



L'art. 2545 terdecies c.c. novellato dall'art. 381 CCII prevede che in caso di insolvenza le società cooperative sono assoggettabili tanto alla procedura di liquidazione giudiziale tanto a quella di liquidazione coatta amministrativa, ferma restando tra le due un rapporto di prevenzione temporale.

In particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. occorre accertare sulla base dell'attività svolta in concreto dall'intimata, e non sulla base delle mere risultanze formali della visura camerale e dello statuto sociale, se lo scopo mutualistico proprio della cooperativa (art. 2511 c.c.) sia compatibile con lo svolgimento di una attività commerciale.

Al fine dell'eventuale apertura della liquidazione giudiziale, in altre parole occorre quindi verificare se la cooperativa eserciti un'attività commerciale.

Tanto si evince dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, rispettivamente: (i) *“l'art. 2545-terdecies c.c., il quale dispone l'assoggettabilità al fallimento delle società cooperative che svolgono attività commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l'astratta enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito verificare lo svolgimento in modo sistematico di un'attività commerciale.”* (così cfr. Cass. civ., sez. I, n. 831/2018, in tema di fallimento); (ii) *“Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545-terdecies cod. civ.”* (cfr. cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 9788/2016: e Cass n. 6835/2014).:”.

Considerato, quindi, che lo scopo mutualistico delle società cooperative non è di per se incompatibile con lo svolgimento di una attività commerciale, che si connota, per il concreto perseguimento del cd. lucro oggettivo, quale proporzionalità tra costi e ricavi (in questo senso anche Cass. n. 9567/2017) deve evidenziarsi come nel caso di specie tale requisito non sussista.

Ed invero, premesso che l'intimata riveste la natura di cooperativa a mutualità prevalente - come desumibile dalla visura storica e dal contenuto del relativo oggetto sociale - dall'analisi dell'ultimo dei relativi bilanci depositati al registro imprese, relativo all'esercizio 2017, emerge l'assenza di ricavi generati dall'attività a fronte costi di produzione per € 29.506,00 .

Il dato dell'assenza di ricavi da attività caratteristica risulta peraltro sistematico e sussistente anche per gli esercizi precedenti, del 2014, 2015 e 2016.



Ne consegue che non possa che evidenziarsi la mancanza del profilo richiesto del lucro oggettivo per qualificare l'intimata quale imprenditore commerciale.

La domanda va quindi rigettata in assenza del requisito soggettivo di cui al combinato disposto dell'art. 381 co. 1 CCII e 2545 terdecies c.c.

Nulla va disposto sulle spese di lite, in quanto la cooperativa intimata non si è costituita e non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

